

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4084 del 02/09/2020
Oggetto	Voltura alla CASALINO CASA RESIDENZA ANZIANI SRL di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 dalla CMBO con Det. dir. IP 5903-2015, N. 3057-2015 P.G. n. 142013 del 10-12-2015 rilasciato dal SUAP con provvedimento Prot. n. 3533 del 31-03-2016 in cui si dice che la AUA vige dal 10-12-2015 e scade in data 09-12-2030, per assistenza infermieristica residenziale e sito in Loiano, via Sabbioni, 57 prima intestato a CRC Casalino SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4208 del 02/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società CASALINO CASA RESIDENZA ANZIANI SRL (CF e P.IVA 03824991206) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 5903/2015, Num. 3057/2015 P.G. n. 142013 del 10/12/2015 (rilasciato dal SUAP Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 3533 del 31/03/2016 in cui si indica che “L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità a far data dal 10/12/2015”) con scadenza di validità in data 09/12/2030, per l'impianto destinato ad attività di assistenza infermieristica residenziale e sito in Comune di Loiano, via Sabbioni, 57, originariamente intestato alla società CRC Casalino SRL

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società CASALINO CASA RESIDENZA ANZIANI SRL (CF e P.IVA 03824991206) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 5903/2015, Num. 3057/2015 P.G. n. 142013 del 10/12/2015 (rilasciato dal SUAP Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 3533 del 31/03/2016 in cui si indica che “L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità a far data dal 10/12/2015”) con scadenza di validità in data 09/12/2030, per l'impianto destinato ad attività di assistenza infermieristica residenziale e sito in Comune di Loiano, via Sabbioni, 57, originariamente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

intestato alla società CRC Casalino SRL (C.F. e P.IVA 03356741201).

2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CASA RESIDENZA ANZIANI (CF e P.IVA 03824991206) con sede legale e impianto sito in Comune di Loiano, via Sabbioni, 57, ha presentato, nella persona di Monari Marco, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP Unione Savena Idice in data 22/04/2020 (Prot. n. 5804) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 5903/2015, Num. 3057/2015 P.G. n. 142013 del 10/12/2015 (rilasciato dal SUAP Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 3533 del 31/03/2016 in cui si indica che "L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità a far data dal 10/12/2015") con scadenza di validità in data 09/12/2030, per l'impianto destinato ad attività di assistenza infermieristica residenziale e sito in Comune di Loiano, via Sabbioni, 57, originariamente intestato alla società CRC Casalino SRL (C.F. e P.IVA 03356741201), poi volturato alla Società DOLCE Soc.Coop. (C.F. e P.IVA 03772490375). Contestualmente si è proceduto d'ufficio all'adeguamento dell'allegato A, per la riclassificazione degli scarichi ai sensi del DPR 227/2011 per tale adeguamento nulla è dovuto da parte del proponente.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 5804 del 22/04/2020 (pratica SUAP n. 701/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/04/2020 al PG/2020/58800 e confluito nella **Pratica SINADOC 13477/202020**, ha trasmesso la comunicazione di voltura del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, ha

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale IP 5903/2015, Num. 3057/2015 P.G. n. 142013 del 10/12/2015, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 09/12/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 08/06/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CASALINO CASA RESIDENZA ANZIANI SRL
Comune di Loiano (BO), via Sabbioni n. 57

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico, nel Rio Bianchini (Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno), **di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e dell'art. 2 del DPR 227/2011**, costituito dall'unione dei tre seguenti scarichi parziali:

1. scarico 1 di acque reflue domestiche derivanti dalle cucine e dai servizi igienici dell'intera struttura sanitaria. I reflui vengono pretrattati con degrassatori e fosse Imhoff e successivamente confluiscono in un depuratore biologico a fanghi attivi. ;
2. scarico 2 di acque meteoriche di dilavamento non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006 che vengono inviate allo scarico a valle del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche;
3. scarico 3 di acque reflue industriali, potenzialmente assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e dell'art. 2 del DPR 227/2011 derivante dai controlavaggi del sistema di filtrazione e dallo svuotamento della piscina a scopi riabilitativi.

Prescrizioni

1. Il Titolare dello scarico per confermare la potenziale assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche deve presentare **entro sei mesi dalla data di notifica dell'atto di Voltura** aa ARPAE AACM, ai sensi del punto 5 della D.G.R.1053/2006, la documentazione prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte costituita dall'analisi di almeno un campione di acque reflue derivanti dal controlavaggio del sistema di filtrazione della piscina riabilitativa, prelevato a monte della fossa tipo Imhoff installata per il suo trattamento.

2. In attesa della eventuale conferma della classificazione attribuita alle acque reflue scaricate e della definizione di relativi diversi e specifici limiti di accettabilità, lo scarico delle acque reflue industriali, nel punto di controllo finale e nei punti di controllo dello scarico parziale 3. e dello scarico parziale n. 1. deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tab. D di cui alla DGR 1053/03. Si anticipa che, qualora non venisse confermata la classificazione provvisoria delle acque reflue, come da precedente prescrizione 1, i limiti di accettabilità di riferimento per lo scarico finale e per lo scarico parziale 3. saranno quelli di Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 parte terza per scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali ;
3. I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere realizzati e mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento all'impianto di depurazione ed alla corrispondente rete fognaria di adduzione.
4. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - Entro 60 giorni dalla notifica del presente atto il titolare dello scarico dovrà produrre ad ARPAE AACM e al Comune di Loiano, una dettagliata planimetria e relazione tecnica riportante l'avvenuta esecuzione delle modifiche così come previste dalla vigente Autorizzazione e specificatamente:
 - Per il trattamento delle acque reflue derivanti dal controlavaggio dei filtri, installazione di una apposita fossa tipo Imhoff, opportunamente dimensionata in relazione alla portata del refluo da trattare, corredata da un punto di prelievo/pozzetto di ispezione a monte di essa;
 - Ogni pozzetto degrassatore installato su scarichi derivanti dalle cucine deve essere conforme a quanto indicato nella DGR 1053/03 tab. A;
5. I punti assunti per i prelievi (pozzetti di ispezione) devono essere conformi allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975 realizzati in materiale leggero facilmente sollevabile, riconoscibile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza per tutto l'arco dell'anno e resi accessibili in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento per tutto l'arco dell'anno, approntando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimani, garantendo l'eliminazione di eventuali rovi ed arbusti che lo circondassero ed idonei anche all'installazione ed all'utilizzo di un campionatore automatico;
6. Le fosse Imhoff devono essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
7. Devono essere eseguiti interventi di manutenzione periodica delle fosse tipo Imhoff e dei pozzetti degrassatori, che dovranno essere puliti con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
8. Devono essere assicurate verifiche periodiche ed all'occorrenza necessari interventi di pulizia e manutenzione della condotta fognaria delle acque reflue meteoriche, per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
9. Devono essere effettuati autocontrolli a cadenza almeno semestrale sulle caratteristiche del refluo in uscita

dall'impianto di depurazione biologico installato sulla rete di raccolta delle acque nere, eseguiti mediante analisi di un campione di acqua di scarico, prelevato dal pozzetto di ispezione e campionamento con le modalità stabilite dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ricercando almeno i parametri di cui alla Tab. D allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003;

10. E' vietato scaricare nella rete fognaria sostanze pericolose o tossiche, quali ad esempio disinfettanti, oli e grassi vegetali e minerali, acidi e basi in forti concentrazioni;
11. Nel corso dell'esercizio il Titolare dello scarico deve controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verificano fenomeni di impaludamento superficiale;
 - gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
12. Deve essere predisposto messo a disposizione degli addetti aziendali uno specifico manuale di gestione e di istruzioni, che preveda le normali operazioni di manutenzione e controllo delle funzioni di ogni depuratore, tempi e modalità d'intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento degli scarichi, corredato da un appropriato piano d'emergenza; copia del documento dovrà essere sempre conservata presso l'impianto di depurazione, a disposizione dell'autorità di controllo;
13. A cura del Titolare dello scarico deve essere tenuto un apposito registro, con pagine numerate e vidimate, sul quale dovranno essere annotate le verifiche periodiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione e le operazioni di estrazione dei fanghi e di manutenzione dell'impianto stesso;
14. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Gestore del Rio Bianchini quale corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
15. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
16. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
17. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto

possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

18. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- atto della Provincia di Bologna P.G.164398/2011 del 25/10/2011 CL 11.4.5/176/2008 - Autorizzazione allo scarico rilasciata alla società LE COLLINE SRL ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- atto della Provincia di Bologna P.G.175886/2012 del 27/11/2012 CL 11.4.5/191/2012 - Voltura dell'autorizzazione allo scarico rilasciata alla società CRC SRL SRL ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- atto della Provincia di Bologna P.G.66243/2014 del 24/04/2014 CL 11.4.5/25/2014 - Voltura dell'autorizzazione allo scarico rilasciata alla società CRC CASALINO SRL SRL ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina Dirigenziale IP 5903/2015 n. 3057/2015, PG.142013 del 10/12/2015 - Rinnovo autorizzazione allo scarico ai sensi del DPR 59/2013
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE AACM con Determina Dirigenziale DET-AMB-2017-3359 del 28/06/2017 - Voltura dell'autorizzazione allo scarico rilasciata alla società COOPERATIVA SOCIALE DOLCE SPA ai sensi del D.P.R. 59/2013

Pratica Sinadoc 13477/2020

Documento redatto in data 29/05/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.